
Speciale Credito Cooperativo

Comunicazioni d'Informativa Sindacale a cura del
Coordinamento Regionale della Lombardia

infouilcabcc.uilcalombardia@uilmilano.it

AVEVAMO RAGIONE!!!



Abbiamo in diverse occasioni denunciato i comportamenti tenuti dai vertici della BCC di Inzago contro le Lavoratrici ed i Lavoratori. In tutto il panorama del Credito non si trovano riscontri uguali ai modi di agire adottati contro i dipendenti della Banca assoggettati ad un clima di caserma gestito dal Direttore Generale su esplicito mandato del padre padrone dell'Istituto: **Il Presidente Architetto Mambretti.**

E' chiaro che il clima di terrore instaurato valica gli eccessi della semplice gestione autoritaria del rapporto gerarchico ma serve per poter avere il pieno controllo dell'azienda per finalità, che quasi sempre, non hanno

niente a che vedere con gli interessi collettivi che una Banca di Credito Cooperativo deve perseguire.

I dipendenti devono essere assoggettati al potere gerarchico non devono pensare, vedere e non devono recriminare diritti. La politica di riduzione dei costi deve essere usata solo a loro scapito e deve essere propagandata come alibi per mascherare i comportamenti manageriali. E' chiaro che il sindacato è il primo soggetto che deve essere abbattuto, tacitato ridotto al silenzio per rendere ancora più isolati ed assoggettabili le Lavoratrici ed i Lavoratori. I primi a dover

soccombere
sono, quindi,
proprio i
Rappresentanti
Sindacali dei
Lavoratori.
Per far valere i
diritti Sindacali
siamo stati
costretti a

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 28 L. 300/1970

Promosso nell'interesse della Organizzazione Sindacale Territorialmente competente per le Banche di Credito Cooperativo: UIL Credito, Esattorie e Assicurazione, in breve UILCA,..... in persona del sig. Giovanni Gianninoto, Responsabile dell'Organo Regionale di Coordinamento (Coordinatore Regionale Aziendale delle Banche di Credito Cooperativo della Lombardia) della UILCA per le Banche di Credito Cooperativo della Lombardia (doc. 1) e sottoscrittore, sempre per UILCA, del Contratto Nazionale di Lavoro – elettivamente domiciliata in Milano, via Abamonti n. 1, presso lo studio dell'avv. Tea Del Vecchio che la rappresenta e difende per delega in calce al

presentare ricorso al Tribunale di Milano per il comportamento antisindacale tenuto dalla Banca.

Avevamo Ragione.

Non stavamo montando nessuna accusa infondata.

In data 16
febbraio 2012 il
nostro legale
**Avvocato Tea Del
Vecchio**, che
ringraziamo per
l'ottimo lavoro
effettuato, per la
sua disponibilità
e vocazione a



difendere le Lavoratrici ed i Lavoratori, ha presentato ricorso ex art. 28 della Legge 300/1970 per comportamento antisindacale adottato dalla BCC di Inzago contro il nostro Rappresentante Sindacale Aziendale: **Dario Motta**.

In data 1° giugno 2012 il Giudice del Tribunale di Milano

PQM

DICHIARA

l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO** consistito nel disporre il trasferimento del dirigente sindacale **UILCA Motta Dario** da Inzago a Melzo senza il previo nulla osta del sindacato.

DICHIARA

cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna della Banca al ripristino del rapporto del Motta presso la sede di Inzago

RIGETTA

le altre domande

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto – a cura della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO** – nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive della Banca resistente per un periodo di trenta giorni



Questo è l'ennesimo risultato della fallimentare gestione del Direttore Generale Fareri per la quale richiediamo le sue **DIMISSIONI**.

Con il ricorso abbiamo cercato di fare chiarezza anche sulle ultime promozioni e riconoscimenti economici elargiti dalla Direzione a pochi eletti e senza nessuna informativa che da contratto doveva essere fornita alle Organizzazioni Sindacali. La mancata informativa sindacale non è stata ritenuta dal Giudice elemento di antisindacalità. Su tale punto stiamo valutando con il nostro Legale di fare degli ulteriori approfondimenti.



Sarà nostra premura controllare che il provvedimento del Giudice venga rispettato da parte della Banca. Questa è la vittoria di **TUTTO IL SINDACATO e dei LAVORATORI**.



Di seguito pubblichiamo uno stralcio della Sentenza.



Di particolare rilievo è stato l'accoglimento da parte del Giudice della richiesta avanzata dall'Avv. Del Vecchio di pubblicare la sentenza in un luogo accessibile a tutti.

Ricordiamo a tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori che potranno leggere il testo completo del provvedimento del Giudice nelle bacheche aziendali.

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto – a cura della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO – nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive della Banca resistente per un periodo di trenta giorni





Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Decreto ex art. 28 L. 300/70

Il Giudice Dr. R. Atanasio

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 1960/12 RGL pendente
tra

UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONE (UILCA)

e

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO

sciogliendo la riserva ;

rileva:

IN FATTO

Il sindacato ricorrente ha adito il Tribunale di Milano chiedendo al Giudice di :

dichiarare l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla convenuta BANCA
consistito nell'aver impedito lo svolgimento dell'attività sindacale attraverso l'illegittimo
trasferimento di Motta Dario - dirigente sindacale - dalla filiale di Inzago presso una
pluralità di filiali meglio indicate in ricorso e poi, in via definitiva, presso la filiale di Melzo;

ordinare alla banca convenuta di cessare immediatamente tale comportamento
con espresso divieto di reiterazione della condotta illegittima;

ordinare alla banca convenuta di adibire stabilmente ed in via definitiva Motta
Dario presso la filiale/sede di Inzago;

ordinare alla banca convenuta la convocazione di un incontro sindacale, ai sensi
dell'articolo 50 del C.C.N.L. di settore, per informare gli organismi sindacali aziendali circa i
criteri di attribuzione del sistema incentivante;

ordinare la comunicazione del provvedimento in un luogo accessibile tutti
dipendenti della Banca in tutte le unità produttive della banca stessa;

condannare la Banca convenuta a risarcire al sindacato ricorrente i danni da
questo patiti da liquidarsi in via equitativa; con vittoria di spese.

La parte convenuta si è costituita, contestando le deduzioni e domande avversarie
e ha concluso per il loro rigetto.

Omissis.....

SUL TRASFERIMENTO DELLA RSA

B2. La prima eccezione che la Banca convenuta muove alla UILCA è che il ricorso mancherebbe di attualità: il ricorso è stato depositato il giorno (17.2.12) successivamente alla comunicazione mail (del 16.2.12) con la quale la Banca aveva notiziato l'RSA Motta che, a far data dal 12.3.12, sarebbe cessato il suo temporaneo incarico presso la succursale di Melzo, con suo ritorno alla sede di Inzago, assegnato al settore Tesoreria ed Attività Accentrate. In data 12.3.12 il dipendente Motta aveva pertanto effettivamente preso servizio presso la sede di Inzago.

La Banca eccepisce pertanto la cessazione della materia del contendere e comunque la carenza di attualità del giudizio ex art. 28 limitatamente a questa domanda.

Tuttavia ritiene il giudicante che, se certo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna della Banca ad assegnare Motta Dario presso la filiale/sede di Inzago, invece analogo provvedimento non può essere adottato con riferimento all'accertamento della antisindacalità del trasferimento.

L'interesse ad agire è infatti certamente attuale.

Come è noto, i rapporti sindacali sono caratterizzati dalla continuità in quanto le situazioni connesse al rapporto tra RSA o OOSS e datore di lavoro si ripetono nel tempo senza soluzione di continuità; pertanto la domanda di accertamento di un dato comportamento come antisindacale serve alle parti per la regolamentazione dei rapporti anche per il futuro.

Così, e solo per fare un esempio, qualora il giudicante non dovesse provvedere lasciando del tutto impregiudicata la domanda volta ad accertare se il comportamento dalla Banca tenuto fino al 12.3.12 possa considerarsi o meno come antisindacale, ben potrebbe l'attuale convenuta decidere di assegnare nuovamente ad altro Ufficio l'RSA, in tal modo perpetuando un conflitto che può trovare adeguata soluzione solo con la decisione del giudice la quale - una volta per tutte - regoli il rapporto sindacale tra le parti.

Omissis.....

B4. Si deve invece accogliere la domanda con riferimento al periodo in cui il Motta è stato assegnato a Melzo dal 17 maggio 2011 al 12 marzo 2012 in quanto quello spostamento deve qualificarsi come un vero e proprio trasferimento.

Lo spostamento del Motta a Melzo è avvenuto con mail in data 17.5.11 con la quale la Banca comunicava che "*da domani, fino a nuova comunicazione, il collega Dario Motta opererà presso la succursale di Melzo*".

Già innanzitutto il fatto che tale provvedimento non contenga un termine finale lascia intendere che sia a tempo indeterminato.

Conforta questa interpretazione anche la durata del provvedimento che ha coperto il periodo compreso tra il 17 maggio 2011 e il 12 marzo 2012 vale a dire circa 10 mesi.

Per un verso, questo è un periodo sufficientemente lungo perché venga qualificato come un vero e proprio trasferimento secondo quella che la nozione che la giurisprudenza offre di esso; per altro verso, si deve sottolineare come non possa considerarsi estranea alla decisione della Banca di interrompere l'assegnazione del Motta a Melzo la lettera inviata dal difensore dell'organizzazione sindacale istante alla Banca in data 22/12/2011.

Infatti solo con la lettera 2 gennaio 2012 la Banca rileva che le esigenze temporanee che avevano suggerito il trasferimento del Motta a Melzo erano ormai in fase di completamento; con successiva comunicazione e-mail del 16 febbraio 2012, l'ufficio risorse umane comunicava all'Motta che, a far data dal 12 marzo, è terminato il suo temporaneo incarico presso la succursale di Melzo ed è pertanto previsto il suo rientro in sede presso il settore Tesoreria ed Attività Accentrate.

La sequenza temporale di tali fatti suggerisce pertanto la considerazione che solo l'intervento del difensore abbia indotto la Banca a ritornare sui suoi passi e a provvedere ad una ripristino della RSA nel suo luogo di lavoro.

Da ciò consegue pertanto che il provvedimento di assegnazione senza fissazione di un termine finale per un lungo periodo (10 mesi) la cui cessazione sia stata determinata solo da un fattore esterno alla iniziale volontà del datore di lavoro non può che essere qualificato come un vero e proprio trasferimento.

Del resto la qualificazione di trasferimento scaturisce anche dal fatto che entrambe le sedi di provenienza e di destinazione vanno qualificate come vere e proprie unità produttive.

La qualifica di rappresentante sindacale del Motta e la mancata richiesta del nullaosta previsto dall'articolo 22 devono fare ritenere violata la suddetta norma ed integrata la fattispecie della antisindacalità.

Omissis.....

Va pertanto dichiarata l'antisindacalità del comportamento di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO consistito nel disporre il trasferimento del dirigente sindacale UILCA Motta Dario da Inzago a Melzo senza il previo nulla osta del sindacato.

Omissis.....

PQM

DICHIARA

l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO consistito nel disporre il trasferimento del dirigente sindacale UILCA Motta Dario da Inzago a Melzo senza il previo nulla osta del sindacato.

DICHIARA

cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna della Banca al ripristino del rapporto del Motta presso la sede di Inzago

RIGETTA

le altre domande

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto – a cura della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO – nelle bacheche aziendali di tutte le unità produttive della Banca resistente per un periodo di trenta giorni



Omissis.....

C'eravamo tutti!!!!



E
N
O
N
F
I
N
I
S
C
E

Q
U
I